CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERAVOLO MARIO e MARCONI

Presentata il 5 ottobre 1960

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 luglio 1954, n. 596, contenente norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, con lo stabilire che detti professionisti, se in servizio di ruolo a data anteriore all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono collocati a riposo all'epoca in cui, oltre ai 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione (salvo, in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età), si ispira a criteri di giustizia circoscritti però agli interessi dei soli sanitari in servizio alla suddetta data, mentre è logico che assuma il carattere di una provvida disposizione diretta a beneficare a tutti coloro che, anche dopo la suddetta data, non riescano a compiere, al momento in cui dovrebbero essere collocati a riposo in base alle norme del testo unico delle leggi sanitarie, i 40 anni di servizio.

È noto che il trattamento di quiescenza per i sanitari si determina in base al servizio utile da loro prestato (legge 4 febbraio 1958, n. 87), sicché più elevata è la pensione loro spettante, se maggiore il numero degli anni del servizio. Ora, se si tiene conto che i sanitari, anche per il lungo corso degli studi universitari e per la necessità di conseguire qualche specializzazione, per superare un concorso non possono accedere alla carriera in giovane età, appare evidente che moltissimi di loro raggiungono il 65° anno prima di avere compiuto i 40 anni di servizio e di avere diritto ad un trattamento di quiescenza che non sia irrisorio.

L'impossibilità, quasi generale, di potere partecipare ai concorsi prima dei 32 anni di età era, già in precedenza, riflessa nella disposizione di cui all'articolo 85 del testo unico n. 1265, che fissava a 32 anni il limite di età per i concorsi dei sanitari; ora di fronte alle norma di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che tale limite ha esteso a tutte le carriere statali, il legislatore ha avvertito l'esigenza di una differenzazione per i medici, condotti, e con legge 2 febbraio 1960, n. 41 *ha elevato, per l'ammissione ai concorsi dei sanitari, il limite medesimo a 35 anni.*

Ciò rilevato, appare chiaro che, se il legislatore, sotto la spinta di obbiettive constatazioni concernenti la classe sanitaria ha dovuto derogare alle disposizioni comuni per quanto riguarda l'ammissione in carriera, debba parimenti, perché sia evitata una conseguenza assurda ed iniqua, elevare anche il limite di età per il collocamento a riposo.

L'elevazione, per gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, dell'attuale durata massima della loro permanenza in servizio s'impone però soltanto perché essi possano essere collocati a riposo col massimo della pensione. E non è a dire che l'attività del sanitario finisca coll'essere svolta male dopo i 65 anni di età, giacché è statisticamente accertato che oggi l'età media dell'uomo raggiunge gli anni 65 e che, salvi casi eccezionali, i professionisti di ogni specie fino a 70 anni di età attendono alle loro rispettive incombenze professionali con piena soddisfazione della clientela. S'impone pertanto l'elevazione del limite di età per il collocamento a riposo.

Tale limite può fissarsi al 70° anno e, poiché lo scopo, come si è detto, della proposta innovazione, è quello di consentire ai sanitari il raggiungimento del massimo della pensione, il mantenimento in servizio alla detta età deve essere disposto solo in confronto di coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di servizio, dopo i quali il collocamento a riposo può essere disposto anche se i 70 anni di età non siano stati compiuti.

La presente proposta di legge è avvalorata dai motivi espressi nelle circolari dell'Alto Commissariato di igiene e sanità del 2 gennaio 1947 e 27 maggio 1950, n. 20400, con le quali si invitavano i prefetti a prospettare alle Amministrazioni comunali l'opportunità di trattenere in servizio, in qualità di interini, quei sanitari condotti che, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 76 del vigente testo unico delle leggi sanitarie per avere compiuto 65 anni di età, non avessero maturato il diritto al massimo della pensione, purché però riconosciuti in condizioni fisiche idonee per l'espletamento delle mansioni inerenti al loro ufficio.

Tuttavia, essendosi alcune Amministrazioni uniformate a tali criteri e, non avendo altre voluto tener conto di essi, si sono verificate delle gravi sperequazioni. Altre sperequazioni si sono altresì verificate con la legge 24 luglio 1954, n. 596, che *ha assicurato la continuazione del servizio solo ai sanitari condotti assunti prima dell'entrata in vigore del testo unico del 27 luglio 1934.*

La proposta, che ho l'onore di presentare alla Camera, intende ovviare a tali sperequazioni ed è anche suggerita dalla elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi dei medici condotti a 35 anni.

Se invece dovesse essere mantenuto il disposto dell'articolo 47 e 76 del testo unico il massimo trattamento di quiescenza si potrebbe ottenere a 75 anni e, se anche si volesse provvedere al riscatto degli anni universitari, si arriverebbe alla metà non prima degli anni 69, limite non consentito con le attuali norme.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti sono collocati a riposo quando, oltre ai 65 anni di età, abbiano compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, tenuto conto anche degli anni per cui possa essere richiesto il riscatto, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, o per motivi di invalidità riconosciuti d'ufficio, qualunque sia la durata del servizio prestato.